



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Norme per l’integrazione sociale delle persone con disturbo mentale. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna)”.

Testo DDL

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Al fine di promuovere l'integrazione sociale delle persone con disturbo mentale residenti nel territorio regionale, la Regione favorisce la realizzazione di interventi e prestazioni socio assistenziali finalizzati alla realizzazione di progetti di accompagnamento alla vita autonoma.
2. In armonia con i principi generali del sistema integrato dei servizi alla persona previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), l'accesso ai servizi e agli interventi di cui alla presente legge avviene con il coinvolgimento attivo dei beneficiari, sulla base della valutazione multidimensionale della persona, la predisposizione di un progetto personalizzato e la definizione del relativo budget.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sono definite, a partire dall'anno 2023, le tipologie di servizi e interventi finanziabili con le modalità previste dalla presente legge.
4. Gli enti locali dell'ambito e l'azienda sanitaria competente descrivono nel piano locale unitario dei servizi (PLUS) di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 2005, gli interventi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, attivati nel proprio territorio.

Art. 2

Requisiti per l'accesso

1. Per accedere agli interventi previsti dalla presente legge è necessario che la persona con disturbo mentale sia presa in carico dai competenti Dipartimenti di salute mentale nelle loro articolazioni per adulti e minori.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, a partire dall'anno 2023, sono definiti i criteri di priorità di attivazione dei progetti personalizzati tenendo conto dello stato di bisogno rilevato tramite l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
3. Non sussiste lo stato di bisogno di cui al comma 2, per il periodo in cui il soggetto richiedente usufruisce di un servizio residenziale i cui oneri siano a carico del servizio sanitario regionale o di altro soggetto pubblico.

Art. 3

Assegnazione delle risorse

1. Le risorse necessarie alla gestione degli interventi sono assegnate agli enti locali in ragione della programmazione del Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 34 della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007).

2. I progetti personalizzati sono finanziati nei limiti delle risorse assegnate.

Art. 4

Progetto personalizzato

1. L'équipe dei Dipartimenti di salute mentale, competente per età del beneficiario, integrata dall'operatore del servizio socio-assistenziale del comune di residenza, definisce la progettazione personalizzata, previa valutazione dei servizi e delle risorse presenti ed attivabili nel territorio.
2. Ciascun progetto personalizzato presuppone la presa in carico e la valutazione multidimensionale dei bisogni del beneficiario, la definizione del budget di progetto e la definizione delle modalità di verifica in itinere dell'efficacia dell'intervento.
3. I progetti personalizzati sono definiti annualmente e vanno in continuità con rivalutazione annuale.
4. I progetti personalizzati possono essere gestiti in forma diretta o indiretta. In quest'ultima modalità il beneficiario rendiconta le spese sostenute nell'ambito del progetto.

Art. 5

Patologie riconosciute

1. Ai fini della presente legge le condizioni di disturbo mentale sono definite, a partire dall'anno 2023, con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6

Coordinamento dei servizi sociali e sanitari

1. Per garantire un coordinamento tra i servizi sanitari e sociali, la direzione generale regionale competente in materia di politiche sociali costituisce un tavolo regionale permanente tra i referenti dei servizi sanitari dei dipartimenti di salute mentale e i referenti dei servizi sociali comunali degli ambiti territoriali di programmazione e di gestione di cui all'art. 15 della legge regionale n. 23 del 2005.

Art. 7

Norme transitorie

1. È mantenuto, esclusivamente a favore di chi ne risultava già beneficiario al momento dell'entrata in vigore della presente legge e in continuità con l'anno precedente, il sussidio economico rideterminato in ragione dell'applicazione dell'ISEE. La rideterminazione del sussidio è definita con deliberazione della Giunta regionale.
2. È mantenuto, esclusivamente a favore di chi ne risultava già beneficiario al momento dell'entrata in vigore della presente legge e in continuità con l'anno precedente, il pagamento delle rette di ricovero.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 35.000.000 per gli anni 2023 e 2024 si provvede, per gli stessi anni, mediante utilizzo delle risorse già destinate a tali finalità recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 4, lettera g), della legge regionale n. 2 del 2007 e s.m.i. (missione 12, programma 2, titolo 1, capitolo SC05.0666).

Per gli anni successivi al 2024, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), si provvede, con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziare annualmente, per le finalità di cui alla presente legge, alla missione 12, programma 2, titolo 1.

Art. 9

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:
 - a) la legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna);
 - b) la legge regionale 24 febbraio 1994, n. 5 (Modifiche alla L.R. 27 agosto 1992, n. 15, recante, «Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna»);
 - c) la legge regionale 30 maggio 1997, n. 20 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna");
 - d) il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali);
 - e) il comma 3 dell'articolo 33, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007));
 - f) l'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 21 (Sostegno alle povertà e interventi vari).

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.